

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-348 del 24/02/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società HERA Spa per la centrale termica Riva Calzoni sita in comune di Bologna, via Segantini snc
Proposta	n. PDET-AMB-2016-354 del 24/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società HERA Spa per la centrale termica Riva Calzoni sita in comune di Bologna, via Segantini snc

II DIRIGENTE

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società HERA Spa per la centrale termica Riva Calzoni ubicata nel Comune di Bologna, via Segantini snc che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società HERA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società HERA Spa, c.f e p.iva 04245520376, avente sede legale in comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4 e stabilimento in comune di Bologna, via Segantini snc, ha presentato in data 10/11/2015⁸ al Suap del comune di Bologna domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

E' inoltre richiamata, tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con PG n° 430317 del 18/12/2009, tuttora vigente e rispetto al quale è dichiarato che non viene apportata alcuna modifica all'impianto.

In data 04/12/2015 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato⁹ e successivamente in data 18/12/2015 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Bologna¹⁰

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali, domestici ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura come individuati dai pareri del comune di Bologna e di Hera Spa, Ente gestore del servizio idrico integrato, riportati in allegato B di cui fanno parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente
Giampaolo Soverini

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 133009 del 17/11/2015 **confluita nella pratica SINADOC n° 5883**

⁹ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 140805 del 04/12/2015

¹⁰ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 136281 del 25/11/2015

dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

HERA Spa - Comune di Bologna - via Segantini snc

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 430317 del 18/12/2009, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato A. La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 - L.R. N. 3/99-
Autorizzazione alla Ditta HERA BOLOGNA Srl per l'esercizio dell'impianto con
emissioni in atmosfera nello stabilimento di Bologna, Via Segantini.-

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI**

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447

Vista la nota Prot. 204260 in data 06.09.2007, pervenuta a questa Amministrazione in data 26.09.2007 (PG n°313542/07) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bologna, e vista la domanda presentata dalla Ditta HERA BOLOGNA Srl nella persona del Responsabile Reti Fabrizio Mazzacurati, avente Sede legale in Comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4, formulata in data 30.08.2007 e pervenuta a questa Amministrazione in data 26.09.2007, di autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalla centrale per teleriscaldamento, ubicata in Comune di Bologna, Via Segantini;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, che abroga e sostituisce il D.P.R. 24 maggio 1988, N. 203;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal menzionato D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Vista la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione N. 960 del 16 giugno 1999 (pubblicata nel B.U.R. N. 88 del 14 luglio 1999);



parte seconda), in attuazione della menzionata L.R. N. 3/99;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Visto l'art 269 comma 3 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, che prevede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n° 241/90 nel corso della quale si procede alla valutazione dell'istanza presentata;

La domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nelle sedute della conferenza dei servizi svoltesi rispettivamente in data 21 ottobre 2008, 26 febbraio 2009 e 19 novembre 2009; durante tali sedute è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda, nonché la documentazione integrativa richiesta ed agli atti con PG n° 542342 del 23.12.2008 e PG n° 332001 del 28.09.2009;

La conferenza ha accertato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto approva l'esercizio dell'impianto;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 20.09.2007 dal Comune di Bologna;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

a u t o r i z z a,

visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta HERA BOLOGNA Srl alla continuazione delle emissioni in atmosfera



derivanti dalla centrale per teleriscaldamento, ubicato in Comune di Bologna, Via Segantini, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta HERA BOLOGNA Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE N° 1

PROVENIENZA: CALDAIA 1 (potenza termica 2.584 MW)

EMISSIONE N° 2

PROVENIENZA: CALDAIA 2 (potenza termica 2.584 MW)

EMISSIONE N° 3

PROVENIENZA: CALDAIA 3 (potenza termica 2.584 MW)

EMISSIONE N° 4

PROVENIENZA: CALDAIA 4 (potenza termica 2.584 MW)

EMISSIONE N° 5

PROVENIENZA: CALDAIA 5 (potenza termica 2.584 MW)

EMISSIONE N° 6

PROVENIENZA: CALDAIA 6 (potenza termica 2.584 MW)

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	33.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm ³
Valore medio giornaliero di ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Il valore di emissione di ossidi di zolfo si intende rispettato in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Il punto di emissione è dotato di sistema di monitoraggio in continuo di ossigeno, temperatura dei fumi, monossido di carbonio ed ossidi di azoto. Unitamente alle analisi prescritte al punto 4) del presente atto, dovrà essere fornita una relazione descrittiva del monitoraggio in continuo rispondente a quanto previsto ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e sinteticamente riassunte nel documento tecnico allegato al presente atto.

La periodicità di analisi a carico del Gestore di impianto prescritta al successivo punto 8) del presente atto è riferita ai soli parametri portata e materiale particolare.



L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo descritto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario) per la determinazione degli ossidi di azoto espressi come NO₂;
- Metodo descritto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario) per la determinazione degli ossidi di zolfo espressi come SO₂;

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.



Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura esse debbono essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 3) Il Gestore di impianto dovrà inviare agli Enti competenti (Provincia di Bologna, ARPA Sezione provinciale di Bologna, AUSL e Comune di Bologna) entro il 28 febbraio di ogni anno il consuntivo dei dati medi giornalieri dei sei generatori di calore riferiti all'intero anno solare trascorso, nonché le effettive ore di funzionamento dei singoli generatori di calore o dell'intera centrale. Tali dati di funzionamento verranno valutati se dimostreranno criticità dagli Enti competenti in un idoneo tavolo tecnico opportunamente convocato e composto dagli stessi Enti.
- 4) La prima serie di autocontrolli da effettuarsi a cura del Gestore di impianto, così come prescritti al successivo punto 8) del presente atto, dovrà essere iniziata dalla Ditta entro due mesi dalla data di notifica dell'autorizzazione, completata senza soluzione di




continuità e trasmessa immediatamente a questa Amministrazione Provinciale. In occasione della prima serie di autocontrolli dovrà essere rilevato anche il parametro ossidi di azoto.

- 5) Unitamente alle analisi prescritte al precedente punto 4) del presente atto, dovrà essere fornita una relazione descrittiva del monitoraggio in continuo che illustri la rispondenza a quanto previsto ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e sinteticamente riassunte nel documento tecnico allegato al presente atto.
- 6) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 7) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 8) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per i parametri portata e materiale particellare.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.



- 9) L'identificazione, da parte della Ditta HERA BOLOGNA Srl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 10) La trasmissione alla Provincia ed all'A.R.P.A., Distretto territoriale e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

IL DIRIGENTE
(Luigi Rudi Munari)



SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA
SERVIZIO TERRITORIALE - DISTRETTO URBANO

Via Triachini, 17

40138 – Bologna

Tel 051/396211

fax 051/396216

E-mail urpbo@arpa.emr.it

Monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera
Allegato Tecnico

Al momento della presentazione delle analisi di messa a regime dell'impianto dovranno essere fornite tramite apposita relazione da inviare a Provincia e ad Arpa tutte le informazioni relative ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni secondo quanto previsto dai paragrafi 3 – 4 e 5 dell'Allegato VI – Allegati alla Parte V – D.Lgs. 152/06 in termini di :

- principi e tecnologia di misurazione utilizzata (rif. paragrafo 3.1 dell'allegato VI);
- procedure che documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e straordinari e delle operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura così come indicati dal paragrafo 3.1 – All.VI - Allegati alla Parte V – D.Lgs.152/06.

Si precisa che per l'esecuzione delle verifiche periodiche destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura (controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, taratura, verifiche di accuratezza, etc.) dovrà essere concordato con l'autorità di controllo (Arpa) un calendario avente una periodicità almeno annuale (rif. D.Lgs. 152/06 Allegati alla Parte V - Allegato VI – paragrafi 3 e 4);

- certificazione degli analizzatori in continuo (rif. D.Lgs. 152/06 - Allegati alla Parte V - Allegato VI – paragrafo 3.3);
- posizionamento della sezione di campionamento in coerenza con quanto richiesto dalla norma UNI 10169:2001 (rif. D.Lgs. 152/06 - Allegati alla Parte V - Allegato VI – paragrafo 3.5);
- presenza di bocchettoni anche per il prelievo manuale la cui ubicazione dovrà essere conforme a quanto indicato dalla norma UNI 10169:2001;
- documentazione relativa alla accessibilità in sicurezza al punto di campionamento
- procedure di validazione delle misure (rif. paragrafo 3.7.2 – Allegato VI)

Si ricorda inoltre che:

- sarebbe opportuna la misura in continuo del combustibile utilizzato al fine di determinare per calcolo la portata di fumi in uscita;
- la portata dovrà essere riferita al 5 % di Ossigeno per i cogeneratori e al 3% di Ossigeno per le caldaie;
- se le emissioni sono di tipo umido dovrà essere esplicitato, nei referti analitici, il parametro Umidità
- dovrà essere fornita una dichiarazione sulle procedure adottate al fine della non manipolazione dei dati;
- le elaborazioni dei dati ai fini del controllo dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall'Allegato VI – paragrafo 5)
- la bocca dei camini dovrà risultare più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti dei parapetti e di qualunque ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre dovrà trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati ad una distanza compresa fra i dieci ed i cinquanta metri.

Autorizzazione Unica Ambientale

HERA Spa - Comune di Bologna - via Segantini snc

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nei pareri del comune di Bologna e di HERA Spa Ente gestore del Servizio Idrico integrato che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente allegato B.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 390077

DEL 14.12.2015

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Hera S.p.A.” (Centrale Termica Riva Calzoni) – Via Segantini (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 354229/2015).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 4.12.15, prot. Gen. 142794, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Hera S.p.A.”, relativamente all’insediamento denominato Centrale Termica Riva Calzoni sito in via Segantini – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA

**Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 4 dicembre 2015
Prot. gen. 142794

ns. rif. Hera spa Data prot.: 17 NOV 2015 Prot. N. 134053/15
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Hera SpA"- Centrale Termica Riva Calzoni sita in Via Segantini - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna PG N. 354229/2015 del 10/11/2015

Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/852/2015

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Ferraresi Fausto in qualità di legale rappresentante della Ditta "**HERA SPA**" con sede legale in Bologna (BO), Viale C. Berti Pichat n°2/4 inerente l'insediamento denominato "**Centrale Termica Riva Calzoni**" esercente l'attività di produzione acqua surriscaldata per TLR sita in VIA SEGANTINI - Comune di Bologna;

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

considerato che il Comune di Bologna ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento di Via Segantini con PG 273322 del 21/11/2012;

verificato dalla documentazione agli atti che la centrale termica di Via Segantini origina acque reflue industriali (acque di controlavaggio addolcitore, acque di spurgo impianto); acque meteoriche di dilavamento aree esterne; acque reflue domestiche (servizi igienici); immesse nella pubblica fognatura di Via Berretta Rossa afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dal processo produttivo e le acque meteoriche di dilavamento ("acque di scarico");
- le acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite imposti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- i pozzetti di ispezione e prelievo, prima della immissione nella fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, l'accesso e l'apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno/intercettazione ecc.;
- la Ditta ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, deve porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza sulla rete fognaria che raccoglie le acque industriali e meteoriche, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque industriali e meteoriche quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- le acque reflue scaricate in pubblica fognatura dovranno essere opportunamente quantificate;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue (vasca di prima pioggia, ecc.) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dal sistema di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.